Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 28 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 849.

Proroga al 30 giugno 1942-XX del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, continueranno ad avere applicazione sino al 30 giugno 1942-XX per i piroscafi tipo *Regione* e navi ospedale del

Lloyd Triestino e per gli eventuali altri piroscafi che risultassero necessari per esigenze straordinarie dell'Amministrazione dello Stato.

Il direttore generale della Marina mercantile è autorizzato a stipulare i contratti di noleggio delle suddette navi mercantili nazionali ed a firmarli per conto delle Amministrazioni interessate.

Art. 2.

I piroscafi che al 30 giugno 1942-XX si trovassero in corso di viaggio per contratti precedentemente stipulati a tale data, continueranno a rimanere noleggiati fino al termine del viaggio.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 850.

Aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e modificazioni al suo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad estendere la propria attività - secondo le norme fissate nel R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488 - ai territori dell'Africa Italiana.

Art. 2.

Il capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche è elevato da lire 102.000.000 a lire 510.000.000.

All'aumento si provvederà: per lire cento milioni mediante trasferimento al capitale del Consorzio del capitale di dotazione della Sezione autonoma per i finanziamenti delle opere pubbliche in Africa Orientale Italiana, di cui al R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 262, e per lire due milioni mediante prelevamento dalle riserve della Sezione stessa; per la residuale somma con nuove sottoscrizioni da parte degli Enti indicati all'art. 2 del suddetto R. decreto 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

La Cassa depositi e prestiti parteciperà al capitale del Consorzio per una somma che non potrà eccedere i trecento milioni (lire 300.000.000).

Art. 3.

In aggiunta ai membri che compongono il Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, farà parte di esso un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana da designarsi dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 4.

E' abrogato il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 262. Restano in vigore tutte le altre norme riguardanti il Consorzio di credito per le opere pubbliche che non siano modificate dalla presente legge o con essa incompatibili.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentito il predetto Comitato dei Ministri, saranno adottati, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, tutti i provvedimenti eventualmente necessari per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 851.

Erezione in ente morale della « Fondazione prof. Giuseppe Gianoli », con sede in Sondrio.

N. 851. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Fondazione prof. Giuseppe Gianoli », con sede in Sondrio, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 852.

Erezione in ente morale della « Fondazione Guglielmo Murari », con sede in Bari.

N. 852. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Fondazione Guglielmo Murari », con sede in Bari, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 853.

Autorizzazione al comune di Moschiena, in provincia dell'Istria, ad assumere la denominazione « Valsantamarina ».

N. 853. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il comune di Moschiena, in provincia dell'Istria, viene autorizzato ad assumere la denominazione « Valsantamarina ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 854.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, in Altamura (Bari).

N. 854. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, in Altamura (Bari), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, del fabbricato situato in Altamura, via Santa Chiara n. 1, del valore approssimativo dichiarato di L. 100.000 da esso posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestato a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 855.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 855. R. decreto 19 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000 nominali in titoli di rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dalla signora Anita Luisa Rava in Bellini, in rappresentanza anche delle sorelle signore Giuseppina Rava in Fagnocchi e Bianca Rava in Mercalli e della cognata signora Elisa Mus, vedova Rava, con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 6 giugno 1940-XVIII dal comm. Gildo Borsari fu Giulio, direttore amministrativo della Regia università di Bologna, per l'istituzione di un premio annuale da intitolarsi « Premio Luigi Rava » e da conferirsi ad un laureato in giurisprudenza dell'Università stessa, secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1941-XIX

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 31 luglio 1941-XIX.

Conferimento al comandante dello Scacchiere ovest dell'A.O.I. della facoltà di concedere decorazioni al valor militare sul campo.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della predetta legge di guerra nel territorio dello Stato;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, relativo a nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dal 4 luglio 1941-XIX al comandante dello Scacchiere ovest dell'A.O.I., che abbia grado non inferiore a generale di divisione, è conferito il potere di concedere decorazioni al valor militare sul campo, limitatamente alle medaglie d'argento e di bronzo a alla croce di guerra al valor militare, a coloro che siano segnalati, per eccezionali atti di valore, meritevoli di immediata e particolare distinzione.

Il conferimento delle decorazioni, a' sensi del comma precedente, è sanzionato con decreto Reale.

Art. 2.

Per ogni conferimento di decorazione, a' sensi dell'articolo precedente, il comandante dello Scacchiere trasmette ai Ministeri della marina e dell'aeronautica, se trattasi di conferimento a personale da essi rispettivamente dipendente, e al Ministero della guerra, negli altri casi, la motivazione della concessione, da lui stesso compilata, unitamente a un rapporto circostanziato sul fatto d'arme.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è altresì affisso presso gli uffici del comandante dello Scacchiere ovest dell'A.O.I.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 31 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3398)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 22 agosto 1941-XIX.

Militarizzazione del personale civile in Libia.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della predetta legge di guerra nel territorio dello Stato;
Visto il bando del 28 novembre 1940-XIX che determina la zona delle operazioni di tutto il territorio della Libia;

Ordina:

Art. 1.

Quando, durante lo stato di guerra è disposta la militarizzazione delle persone che prestano la loro opera in Libia alla dipendenza dell'autorità militare o comunque nell'interesse della difesa militare, detta militarizzazione produce gli effetti indicati negli articoli seguenti.

Il decreto di militarizzazione è notificato al personale interessato mediante affissione negli interni degli stabilimenti, uffici, locali di lavoro a cui il personale appartiene, ovvero mediante comunicazione individuale per iscritto.

Art. 2.

Il personale militarizzato, a' sensi dell'articolo precedente, è soggetto alla giurisdizione penale militare; ad esso si applicano le disposizioni del Codice penale dell'esercito e delle relative leggi complementari dal giorno in cui è notificato il decreto di militarizzazione.

Art. 3.

La subordinazione tra gli appartenenti al personale militarizzato a' sensi dell'art. 1 è determinata dalla suddivisione del personale stesso nelle tre seguenti categorie:

1) dirigenti;
2) impiegati;
3) operai.

E' dovuta subordinazione, ancorchè non vi sia differenza di categoria a coloro che sono investiti di fatto di funzioni direttive.

Agli effetti del rapporto di subordinazione fra gli appartenenti alle tre categorie del personale militarizzato indicato nel primo comma, gli imprenditori sono equiparati ai dirigenti.

Art. 4.

Il personale militarizzato è tenuto alla subordinazione verso gli ufficiali delle Forze armate incaricati della sorveglianza dei lavori comunque connessi con le operazioni militari e verso ogni altro ufficiale che rappresenti l'autorità militare competente a esigere l'ordinato e sollecito svolgimento dei lavori stessi. Gli operai militarizzati sono tenuti alla subordinazione anche verso i sottufficiali eventualmente incaricati della predetta sorveglianza.

Il personale militarizzato è assoggettato, oltre che alla legge penale militare e alla giurisdizione militare, anche al regolamento di disciplina militare per l'esercito.

La subordinazione del personale militarizzato verso gli ufficiali e sottufficiali preposti alla sorveglianza disciplinare stabilita dal primo comma è limitata ai rapporti fra i militari e militarizzati delle singole ditte o imprese o gruppi di lavoratori su cui la sorveglianza si esercita.

Art. 5.

Sono puniti a' sensi della legge penale militare gli ufficiali e sottufficiali preposti alla sorveglianza disciplinare delle ditte, imprese o gruppi di lavoratori, a cui si riferisce il provvedimento di militarizzazione, per i reati preveduti dalla legge medesima, da essi commessi a danno dei militarizzati soggetti alla loro vigilanza.

Art. 6.

Ai dirigenti e agli impiegati possono infliggersi le punizioni disciplinari militari prevedute per gli ufficiali in servizio, agli operai quelle prevedute per i graduati e militari di truppa.

Art. 7.

Le punizioni disciplinari militari sono inflitte dal Comando della grande unità avente giurisdizione nel territorio dove la infrazione è commessa, e sono scontate nei locali di punizione del corpo militare viciniore, ovvero, qualora si tratti di arresti nell'abitazione.

Il militarizzato che sconta una punizione disciplinare è tenuto alla subordinazione verso gli ufficiali, sottufficiali e graduati preposti alla sorveglianza dei locali di punizione.

La punizione disciplinare detentiva importa la ritenuta della metà degli assegni comunque spettanti al punito.

Art. 8.

Il personale militarizzato a' sensi di questo bando deve portare, durante il normale compimento del proprio servizio o lavoro, un distintivo che sarà determinato nello stesso provvedimento di militarizzazione.

Art. 9.

La militarizzazione disposta a' sensi di questo bando non ha effetto relativamente al trattamento economico del personale militarizzato.

Art. 10.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nel Bollettino di Governo della Libia.

Esso è altresì inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 22 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

(3397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Utilizzazione delle bottiglie per le acque minerali e prezzo di vendita delle acque minerali

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 110 del 20 agosto corrente, allo scopo di incrementare l'utilizzazione dei recipienti vuoti, ha riconosciuto agli industriali produttori di acque minerali naturali il diritto alla restituzione delle bottiglie consentendo ad essi la imposizione di una cauzione di L. 1,30 per bottiglia da un litro. Detta cauzione sarà rimborsata al momento della restituzione del vuoto.

Gli industriali produttori corrisponderanno ai contraenti diretti L. 0,12 per bottiglia quale rimborso spese e dovranno assumere a loro carico le spese di trasporto per il ritorno dei vuoti. I rivenditori di acque minerali potranno richiedere ai consumatori lo stesso ammontare della cauzione con l'obbligo del rimborso al momento della restituzione del vuoto.

In conseguenza delle soprariportate disposizioni i prezzi di vendita delle acque minerali attualmente consentiti e comprensivi del vuoto, dovranno essere ridotti di L. 0,60 per bottiglia da un litro.

(3404)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monastir (Cagliari), Sadali (Nuoro) e Tonara (Nuoro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Attilio Poddesu fu Carlo per la Cassa comunale di credito agrario di Monastir (Cagliari);

Il signor Pilia Monserrato di Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Sadali (Nuoro);

Il signor Giovanni Pala fu Sebastiano per la Cassa comunale di credito agrario di Tonara (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3376)

CONCORSI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (gruppo A, grado 11°)

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926-IV, n. 1162;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, modificato, all'art. 11, con il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 929;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 15 gennaio 1930-VIII, e successive modifiche;

Vista la lettera n. 10990-1175/2.2.1.3.1. del 30 marzo 1941-XIX, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concessa l'autorizzazione di indire un concorso per esami a n. 6 posti di vice segretario in prova, presso l'Amministrazione dell'Istituto centrale di statistica;

Notifica:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami fra laureati nelle Università del Regno, che siano anche in possesso del diploma di statistica, rilasciato da una delle speciali Scuole statistiche istituite in conformità del R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2372, a numero sei posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°), nel ruolo ordinario della categoria di concetto, con riserva di posto in ruolo, presso l'Amministrazione dell'Istituto centrale di statistica, in Roma.

Al concorso saranno ammessi anche i cittadini albanesi che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando di concorso.

Altro concorso, pure per sei posti di vice segretario in prova nel ruolo predetto, riservato esclusivamente a favore dei richiamati alle armi che abbiano preso parte alle operazioni belliche dell'attuale guerra, sarà indetto a guerra ultimata, dopo il congedamento dal servizio militare di tali richiamati.

Art. 2.

Sono esclusi, dal presente concorso, le donne, gli appartenenti alla razza ebraica e coloro che siano forniti, all'atto della domanda, di assegni vitalizi e annessi assegni caro-viveri — escluse le pensioni di guerra e quelle privilegiate dell'aeronautica — in misura superiore a L. 600, al netto delle ritenute erariali, limite che è però ridotto a L. 400, nette mensili per i titolari di pensioni liquidate in relazione a servizi prestati in qualità di sottufficiale o graduato o milite delle Forze armate o di corpi organizzati militarmente, ovvero in qualità di subalterno o di salariato o in altra assimilabile a queste ultime. Di ciò dovrà essere fatta esplicita dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 4 e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno essere presentate all'Istituto centrale di statistica (via Cesare Balbo, 16, Roma), entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Coloro che dimostrino di essere richiamati alle armi per mobilitazione potranno produrre, entro detto periodo, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre 30 giorni dopo la scadenza del suaccennato termine di 90 giorni.

Le domande dovranno essere redatte in conformità del modello annesso al presente bando (allegato 1).

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il candidato, alla data di pubblicazione del presente bando, abbia una età non inferiore ai 21 anni compiuti e non superiore ai 30 anni compiuti.

Il limite massimo di età è elevato:

— a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV;

— a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio sopra indicato gli ex-combattenti che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di appartenenti di diritto, all'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, riportati alle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono elevati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lett. *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando appartengano al personale di ruolo dell'Istituto;

2) certificato comprovante l'iscrizione, per l'anno in corso, dell'aspirante al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato, su carta da bollo da L. 4, dovrà contenere

la data (anno, mese, giorno) dell'iscrizione e dovrà essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dall'Eccellenza il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. A corredo del certificato dovrà essere prodotto anche il relativo brevetto di ferito.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A.O. dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra;

3) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

4) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

L'Istituto potrà sottoporre i candidati alla visita di uno o più medici di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 dello stesso Regio decreto;

9) foglio di congedo illimitato o certificato di leva o stato di servizio o documento di riforma.

Gli ex-combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936, 427 del 1937, 657 del 1938 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati o dai vedovi con prole;

11) dichiarazione del candidato, in carta libera, dalla quale risulti se sia o meno coniugato con donna straniera; in caso affermativo, indicare la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del medesimo Regio decreto-legge;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati, soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

13) fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato.

I documenti debbono essere redatti su carta munita del prescritto bollo e regolati, per la legalizzazione delle firme, secondo le vigenti disposizioni. La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso siano in ruolo presso l'Istituto saranno esonerati dal presentare i documenti già esistenti presso la Direzione generale del personale e dei servizi amministrativi (Servizio del personale).

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 4, 5, 7, 8 e 9 del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano, alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, impiegati presso Amministrazioni statali, presso Enti ausiliari, di diritto pubblico, ovvero presso Enti privati, siano essi di ruolo o non di ruolo, dovranno indicarlo nella domanda stessa, specificando le funzioni che rivestono.

Tali candidati, se risulteranno vincitori del concorso, non potranno cumulare i due impieghi.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Non sarà tenuto conto delle domande che saranno presentate o che perverranno a questo Istituto — Direzione generale del personale e dei servizi amministrativi — dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti esistenti o presentati presso altre Amministrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica si riserva il diritto di escludere dal concorso, con suo giudizio inoppugnabile ed insindacabile, qualsiasi candidato.

Ai candidati non ammessi e a quelli che non risulteranno vincitori del concorso saranno restituiti, a richiesta, solo i documenti che vennero allegati alla domanda di ammissione.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma presso la sede dell'Istituto centrale di statistica.

I candidati ammessi al concorso riceveranno, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del giorno e del luogo ove dovrà effettuarsi la eventuale visita medica, nonchè del giorno e dell'ora in cui avranno inizio gli esami.

La nota di detto Istituto recante tali comunicazioni, costituirà per il candidato la credenziale di presentazione al momento della partecipazione al concorso.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, nominata dal presidente dell'Istituto centrale di statistica, sarà presieduta dal presidente stesso o da un componente il Consiglio superiore di statistica da lui delegato e sarà costituita da quattro componenti professori universitari.

In caso di sopravvenuto impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, il presidente dell'Istituto provvederà a sostituirlo.

Per gli esami relativi a materie speciali obbligatorie o facoltative il presidente della Commissione potrà aggregare alla Commissione esaminatrice persone specializzate con voto consultivo.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni, nonchè quelle altre norme che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Le prove scritte dovranno svolgersi entro il limite massimo di otto ore, decorrenti dal momento in cui sarà ultimata la dettatura del tema; la prova orale avrà la durata minima di 30 minuti e massima di 45, a discrezione della Commissione esaminatrice.

Art. 11.

Le prove obbligatorie saranno scritte ed orali e consisteranno:

1) in una prova scritta su statistica demografica;

2) in una prova scritta su statistica economica, con applicazione di procedimenti metodologici ed illustrazione degli stessi;

3) in una prova orale sulle materie che hanno formato oggetto dell'esame scritto e sulle altre materie di cui al programma (all. 2), annesso al presente bando di concorso.

Art. 12.

Per ogni prova scritta e per la prova orale ciascun commissario disporrà di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno i 6/10 del numero complessivo dei punti assegnati alle prove scritte, purchè in nessuna delle due prove abbiano conseguito meno di 5/10 dei punti attribuiti ad ogni singola prova.

Art. 13.

Espletate le prove scritte ed orali, la Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati che abbiano conseguito l'approvazione e ne abbiano fatto domanda, alle prove di lingue straniere.

La prova consisterà:

a) in una prova scritta, consistente nella versione dall'italiano nella lingua prescelta di un brano di carattere statistico od economico.

La durata della prova sarà di quattro ore dal momento della consegna al candidato del brano da tradurre;

b) in una prova orale (alla quale saranno ammessi i candidati risultati idonei nella prova scritta), consistente in una breve conversazione e nella lettura di un brano della lingua o delle lingue prescelte.

La prova avrà la durata massima di 20 minuti.

Al candidato che ha comprovato con l'apposito esame la conoscenza di lingue estere, saranno assegnati, complessivamente, per ciascuna lingua da 6 a 16 punti.

Art. 14.

La somma dei punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove obbligatorie (scritte ed orali) ed in quelle facoltative di lingue, costituirà la graduatoria di merito.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza dell'attuale guerra; agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922; agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, nonchè agli idonei che appartengano di diritto all'Unione fascista fra le famiglie numerose; agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 4 del decreto del DUCE in data 7 novembre 1934-XIV, nell'art. 13 del R decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933 XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con deliberazione del presidente dell'Istituto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il presidente dell'Istituto, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire gli eventuali posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 16.

La nomina a vice segretario dei vincitori del concorso avrà luogo entro il 31 dicembre 1942-XXI.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento interno, approvato con decreto del DUCE in data 15 gennaio 1930-VIII e successive modifiche.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto d'impiego della durata di 5 anni, rinnovabile secondo le norme del suddetto regolamento interno. Il primo anno di servizio sarà considerato come anno di prova, durante il quale l'Istituto potrà, a suo insindacabile giudizio, rescindere d'ufficio il contratto senza che ciò dia diritto a qualsiasi indennità.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà considerato come rinunciante alla nomina.

Art. 17.

A coloro che otterranno la nomina a vice segretario verrà corrisposto, dal giorno della loro assunzione in servizio, lo stipendio lordo annuo di L. 15.855, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

Il presidente: FRANCO SAVORGNAN

ALLEGATO 1

MODELLO DI DOMANDA

per partecipare al concorso per vice segretario del ruolo ordinario della categoria di concetto presso l'Istituto centrale di statistica.

Al Sig. presidente dell'Istituto centrale di statistica

ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . (paternità) . . . . (luogo e data di nascita) . . . . presa conoscenza del bando di concorso del . . . . per . . . . . . posti di vice segretario in prova del ruolo ordinario (con riserva di posto in ruolo) della categoria di concetto (gruppo A,

grado 11°), nonchè del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, di cui all'art. 16 del suddetto bando, chiede di partecipare al concorso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel bando stesso e nel citato regolamento interno.

Dichiara inoltre:

di non appartenere alla razza ebraica;

di non percipire alcun assegno vitalizio che rientri nelle disposizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

di (essere o di non essere) impiegato presso . . . .
. . . .
. . . .

di avere perfetta conoscenza delle seguenti lingue estere . . . . .
. . . . (1).

Allega alla presente l'elenco (in duplice copia) dei prescritti documenti (2).

Firma (cognome e nome per esteso)

. . . .

Località, (giorno, mese, anno).

. . . .

(indirizzo preciso)

. . . . (3)

---

(1) Per coloro che intendano partecipare all'esame facoltativo di lingue estere.

(2) I candidati in servizio all'Istituto dovranno presentare i documenti che non risultino già esistenti presso il Servizio del personale.

(3) Scrivere chiaramente l'indirizzo (ogni variazione di recapito dovrà essere segnalata tempestivamente all'Istituto centrale di statistica).

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Statistica metodologica.*

Concetto e campo di applicazione della statistica - Rilevazione dei dati statistici - Nozioni sui metodi di spoglio e di intavolazione dei dati - Medie aritmetica e geometrica, mediana e quartili, valore modale di una distribuzione - Indici di variabilità - Rapporti statistici, con particolare riguardo ai numeri indici - Rappresentazioni grafiche - Rappresentazione di dati statistici mediante funzioni matematiche: metodi di interpolazione e di perequazione - Cenno sulle correlazioni statistiche e i loro metodi di misura - Concetto di probabilità: relazione tra probabilità e frequenza statistica - La curva degli errori accidentali - Cenno sulla teoria statistico-probabilistica della dispersione - Individuazione ipotetica delle cause dei fenomeni statistici.

2) *Demografia.*

Concetti generali e definizione - I censimenti demografici con speciale riguardo ai censimenti demografici italiani e soprattutto a quelli del 1931 e 1936: i fogli di censimento e quesiti relativi formulazione e loro ragione d'essere; modalità e organi di rilevazione.

— Popolazione presente e residente: assenti e presenti - Famiglie e convivenze - Densità generica e specifica (territoriale, agraria, urbana, fondiaria, edilizia) - Popolazione agglomerata e sparsa: classificazione della popolazione secondo la popolosità dei Comuni, altimetria, densità, ecc. - Popolazione urbana e rurale - Composizione della popolazione per sesso, età, stato civile, luogo di nascita, alfabetismo, professioni e rami di attività economica: significato di tali caratteri e delle principali classificazioni statistiche.

— Censimento delle abitazioni con particolare riguardo al censimento del 1931: abitazioni, stanze, affollamento, sovraffollamento e principali combinazioni statistiche.

Il movimento naturale della popolazione e le sue componenti - Effetti della guerra sul movimento e sulla struttura della popolazione - Il movimento sociale della popolazione: modalità ed organi per la rilevazione delle statistiche migratorie - Migrazioni da e per l'estero - Migrazioni interne - Urbanesimo e suoi effetti sulla struttura della popolazione - Il movimento complessivo della popolazione - Rate di incremento - Vari tipi di popolazione (stazionaria, progressiva, regressiva, stabile). La classificazione statistica delle nascite (filiazione e vitalità, ordine di generazione, sesso, variazioni stagionali delle nascite) — Fecondità (generale, legittima, illegittima, fecondità dei matrimoni) - La diminuzione della fecondità legittima - Parti plurimi - Nati-mortalità - Mortalità infantile - Classificazione statistica dei morti (sesso e stato civile, età, cause di morte, stagionalità) - Tavole di mortalità e di sopravvivenza - Matrimoni, nuzialità e tavole di nuzialità - Confronti di quozienti demografici e metodo della popolazione tipo - Indici di riproduzione (Kuczynski) e saggio di aumento naturale della popolazione stabile (Lotka) - Politica demografica del Fascismo.

3) *Statistica economica.*

Censimenti industriali e commerciali con particolare riguardo ai censimenti italiani del 1927 e del 1937-40: criteri, modalità e organi di rilevazione; unità di censimento e classificazione delle attività industriali e commerciali. Elementi strutturali dell'industria e del commercio (personale direttivo, tecnico e amministrativo, operai, forza motrice, potenza installata); censimenti della produzione (valore lordo, valore netto, valore aggiunto) - Censimento dell'agricoltura italiana del 1930: criteri, modalità e organi di rilevazione; unità di censimento; censimenti delle aziende agrarie, della popolazione agricola, del bestiame; principali classificazioni statistiche dei risultati. Censimenti della proprietà fondiaria - Catasto agrario e catasto forestale dell'Italia - Statistiche annuali e mensili della produzione agricola e industriale e statistiche dell'attività industriale: oggetto, organi e metodi di rilevazione - Statistiche della distribuzione e dei consumi, con particolare riguardo al commercio con l'estero ed ai consumi alimentari - Numeri indici della produzione agricola e industriale in Italia - Numeri indici dei prezzi all'ingrosso - Numeri indici dei prezzi al minuto e del costo della vita - Statistiche dei salari e dei guadagni: numeri indici relativi - Indagini rappresentative sui bilanci familiari - Reddito nazionale e sua ripartizione - Statistiche del credito, della previdenza sociale e delle assicurazioni; statistiche monetarie, finanziarie e tributarie - Statistiche sindacali - Statistiche dei trasporti terrestri e marittimi; delle comunicazioni - Statistiche degli spettacoli.

4) *Statistica sociale.*

Statistiche intellettuali: statistiche dei diversi ordini di istruzione, degli archivi, della stampa, ecc.; statistiche sul grado di istruzione della popolazione - Statistiche delle assicurazioni sociali - Statistiche sanitarie - Statistiche giudiziarie.

5) *Economia e diritto corporativo.*

Moneta: funzione, specie, velocità di circolazione e potere d'acquisto - Risparmio e investimenti: ordinamento bancario e creditizio italiano - Pagamenti internazionali - Beni economici e loro classificazione - Concetto generale di equilibrio tra domanda e offerta - Fattori della produzione e loro impiego - Nozioni generali sull'equilibrio economico - Crisi e cicli economici - L'organizzazione della produzione e della distribuzione in regime corporativo - Le corporazioni - Le organizzazioni sindacali - Contratti collettivi di lavoro - La carta del lavoro.

(3394)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.